

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

Alle tutte le Aziende Clienti

Loro Sedi

www.fiscopiu.it

La Circolare per i clienti

15 agosto 2017

Anteprima

Se vengono meno i requisiti, cancellazione d'ufficio dall'albo	pag. 2
Revisori legali dei conti, adottati alcuni nuovi principi	pag. 2
Codice del Terzo Settore, il Decreto in Gazzetta	pag. 3
Controlli formali sulle dichiarazioni 2015, c'è tempo fino al 2 ottobre per la risposta	pag. 4
Integrazioni e modifiche, il MISE interviene sulla disciplina Sabatini	pag. 4
Agevolazioni imprese sociali, il Ministero stabilisce termini e modalità	pag. 5
Prima casa, agevolazione "bis" se il terremoto provoca l'inagibilità dell'immobile	pag. 5
Triangolazioni IVA, non basta la lavorazione dei beni rivenduti per ottenere l'esenzione	pag. 6
Adempimenti telematici trimestrali, niente obbligo per gli agricoltori montani	pag. 7
Compensazioni senza visto, i chiarimenti delle Entrate	pag. 8

Adempimenti

Entro il 21 agosto la comunicazione sullo scambio dei dati internazionali	pag. 9
---	--------

Guide operative

Le sanzioni per omessa tardiva o errata comunicazione IVA fatture	pag. 11
---	---------

FISCO

CNDCEC
Ordinamento professionale**Se vengono meno i requisiti, cancellazione d'ufficio dall'albo**

«Il venir meno di uno dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione nell'albo determina necessariamente la **cancellazione d'ufficio dall'albo** stesso». Così il CNDCEC con il [Pronto Ordini 95/2017](#), dell'11 luglio scorso, con il quale è stata data una risposta ad un quesito posto dall'Ordine di Taranto.

Il Consiglio Nazionale ha affermato che la procedura di cancellazione dall'albo segue le regole generali sul procedimento amministrativo, tranne nel caso in cui essa sia disposta dal Consiglio dell'Ordine per il venir meno del requisito della condotta.

«Il permanere dell'iscrizione nell'albo – continua ancora il CNDCEC – è inoltre subordinato all'assenza di eventuali cause di incompatibilità con l'esercizio della professione». E conclude: «Nel caso di incompatibilità ancora in essere al momento del suo accertamento, la cancellazione non costituisce un provvedimento di natura sanzionatoria della condotta dell'iscritto ma consegue all'accertamento di fatti (perdita di un requisito di iscrizione, esercizio di attività incompatibile con l'esercizio di professione) che impediscono la permanenza nell'albo. Laddove invece si accerti in capo ad un iscritto la sussistenza di una pregressa situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione (nel senso di compatibilità non più esistente al momento dell'accertamento, ma per la quale l'iscritto, per il periodo di sua sussistenza, non avrebbe potuto restare iscritto nell'albo) oggetto del procedimento [...] è, diversamente, la valutazione della condotta dell'iscritto, sanzionabile secondo quanto previsto dall'[art. 52 del D.Lgs. 139/2005](#)».

CNDCEC, PO 95-2017, Albo verifica requisiti iscrizione**GIUFFRÈ | COMMERCIALISTI**

2

[Art. 52 del D.Lgs. 139/2005](#)

[Principi di revisione](#)
[Revisore legale dei conti](#)
[Revisore Enti Locali](#)
[Attività del collegio sindacale](#)
[Bilancio d'esercizio](#)
[Contabilità ordinaria](#)
[Controlli fiscali del revisore degli Enti Locali](#)

Revisori legali dei conti, adottati alcuni nuovi principi

Il Mef (Ragioneria generale dello stato), il 31 luglio scorso, ha emanato una Determina contenente i principi **ISA Italia n. 260**, **ISA Italia n. 570**, **ISA Italia n. 700**, **ISA Italia n. 705**, **ISA Italia n. 706**, **ISA Italia n. 710**, e **ISA Italia n. 701**, reperibili anche sul sito istituzionale (ancora in fase di manutenzione e attivazione).

Detti principi, **indirizzati ai revisori legali e alle società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati**, si applicano:

- a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano **dal 6 agosto 2016** o successivamente **per le società non di interesse pubblico**, cui però è consentita l'applicazione anticipata per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano **dal 17 giugno 2016**.
- per gli **Enti di interesse pubblico**, ma a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal **17 giugno 2016** o successivamente.

L'attuale versione, ricordiamo infine, sostituisce ed integra la versione adottata con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 dicembre 2014.

[MEF_RGS, 31 luglio 2017, Prot. 157387](#)

[ONLUS](#)
[Partita IVA](#)

Codice del Terzo Settore, il Decreto in Gazzetta

GIUFFRÈ | COMMERCIALISTI

3

Approda in Gazzetta Ufficiale il Codice del Terzo Settore (pubblicato nella serie generale 179/2017). Il [Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), in vigore dal 3 agosto 2017, riordina la disciplina civilistica e fiscale del mondo no-profit.

Il testo istituisce nuove **regole di trasparenza** che andranno ad influenzare certamente Onlus, Aps ed Odv. Gli enti del Terzo Settore potranno inoltre beneficiare delle erogazioni liberali normate dagli articoli del D.Lgs. «*È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore*» (art. 81, social bonus). «*Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali*» (art. 83, detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali).

Viene inoltre istituito il **Registro unico nazionale del Terzo Settore** (art. 45), composto dalle sezioni (art. 46) delle organizzazioni di volontariato, di Aps, degli Enti filantropici, delle Imprese sociali, delle Reti associative, delle Società di mutuo soccorso, di Altri enti del Terzo Settore. Nel Registro, per ciascun ente dovranno figurare almeno la sede legale, la forma giuridica, l'oggetto dell'attività, il codice fiscale, la partita IVA, il possesso della personalità giuridica ed il patrimonio minimo, le generalità dei soggetti che ricoprono le cariche sociali.

Vi è poi la sezione dedicata alla trasparenza. «*Gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscono, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati*». (art. 14).

Oltre a ciò, è fatto obbligo (art. 15) agli Enti del Terzo Settore di tenere il **libro degli associati** o degli aderenti, delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, dell'organo di amministrazione e di controllo.

[Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#)

[Comunicazioni di irregolarità](#) [Ravvedimento operoso](#) [Studi di settore](#)

Controlli formali sulle dichiarazioni 2015, c'è tempo fino al 2 ottobre per la risposta

Controlli formali sulle **dichiarazioni dei redditi 2015**, c'è tempo fino al **2 ottobre 2017** per rispondere alle richieste di documentazione. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate, sottolineando che entro lo stesso termine è possibile rispondere alle comunicazioni inviate per rimediare a

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

4

errori o dimenticanze sui redditi dichiarati; la scelta del 2 ottobre è stata fatta per evitare ai cittadini e ai professionisti ulteriori adempimenti durante le vacanze estive.

Le comunicazioni sono state inviate dall’Agenzia nei mesi di maggio, giugno e nei primi giorni di luglio; sono relative a varie tipologie di reddito, per il periodo d’imposta 2013 ed ai dati degli studi di settore presentati dai contribuenti per il triennio 2013-2015.

Il destinatario della comunicazione, qualora ritenga corretti i dati riportati nella sua dichiarazione, dovrà comunque comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 2 ottobre, indicando eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco; così facendo, eviterà che l’**anomalia** si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio. Invece, il contribuente che risconterà la ragione del Fisco, potrà correggere gli errori con il ravvedimento operoso, regolarizzando cioè in maniera agevolata la propria posizione con sanzioni e interessi ridotti. È comunque possibile chiedere chiarimenti rivolgendosi ad un centro di assistenza multicanale dell’Agenzia, chiamando i numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore - comunicazione direzione centrale accertamento”. È sempre possibile rivolgersi agli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.

[Agenzia delle Entrate Comunicato stampa 2 agosto 2017](#)

Nuova Sabatini

Integrazioni e modifiche, il MISE interviene sulla disciplina Sabatini

Il MISE con la [Circolare n. 95295 del 31 luglio 2017](#) ha integrato le disposizioni, in merito della **Nuova Sabatini**, contenute nella [Circolare n. 1406](#), emessa dalla stessa autorità, del 15 febbraio 2017.

Le puntualizzazioni del Dicastero si estrinsecano dalla precisazione dei beni materiali e immateriali ammessi al contributo maggiorato, all’aggiunta di definizioni, come quelle di “interconnessione” e di “integrazione”.

Per concludere, non si può non fare riferimento all’inserimento, al punto 13,5, della lettera d), relativa ai beni strumentali *"il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti"*.

[MISE, 31 luglio 2017, Circolare n. 95925](#)
[Circolare 15 febbraio 2017, n. 1406](#)

Onlus Volontariato

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

[Cinque per mille](#)
[Associazioni e società sportive dilettantistiche](#)
[Rendiconto finanziario](#)

Agevolazioni imprese sociali, il Ministero stabilisce termini e modalità

Il MISE con un Comunicato Stampa del 1° agosto 2017, ha reso noto di aver definito i termini e le modalità di presentazione delle domande per accedere alle agevolazioni previste dalla misura per la **diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale**.

Il regime di aiuto, istituito con [D.M. 3 luglio 2015](#), è volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento delle finalità di utilità sociale e degli interessi generali.

Con analogo fine, quindi, si è concesso alle imprese sociali di usufruire, tramite la [Direzione generale per gli incentivi alle imprese](#), sia di finanziamenti agevolati, sia di contributi non rimborsabili.

Le domande potranno essere presentate, previo ottenimento da una delle banche finanziatrici convenzionate della delibera di finanziamento, **a partire dal 7 novembre prossimo**.

[D.M. 3 luglio 2015](#)
[Direzione generale per gli incentivi alle imprese](#)

[Prima casa](#)
[Calamità pubbliche](#)
[Imposta di registro](#)
[Imposte ipotecaria e catastale](#)
[Catasto](#)

Prima casa, agevolazione “bis” se il terremoto provoca l'inagibilità dell'immobile

È possibile nuovamente usufruire dell'agevolazione prima casa, se l'immobile precedentemente acquistato con il beneficio fiscale è stato dichiarato inagibile a causa di un evento sismico. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate con la [Risoluzione 107/E](#), **pubblicata il 1° agosto 2017**. Il Fisco risponde così all'interpello presentato da un contribuente, che aveva avuto un immobile danneggiato durante gli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016 nell'Italia Centrale.

Dunque, secondo il Fisco, l'agevolazione prima casa può essere riconosciuta al contribuente che ha subito la distruzione dell'immobile agevolato. «L'agevolazione “prima casa” per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest'ultimo **non risulta idoneo**, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente», ha affermato l'Agenzia. Infatti

«nel caso di un evento sismico si configura una fattispecie non prevedibile e non evitabile, che ha comportato, nel caso oggetto dell'interpello, l'impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l'immobile acquistato per finalità abitative. L'oggettiva impossibilità risulta attestata, inoltre, dall'ordinanza dell'autorità competente che ha dichiarato l'inagibilità dell'immobile che, dunque, non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione».

Ne consegue che, fino a quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell'immobile, il contribuente potrà usufruire del beneficio 'prima casa' per l'acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito dell'agevolazione per l'acquisto della casa dichiarata inagibile.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 1° agosto 2017, n. 107/E](#)

[Triangolazione IVA](#)
[IVA comunitaria](#)
[Esportatore abituale](#)
[Quadrangolazioni comunitarie](#)
[Operazioni con l'estero](#)
[IVA](#)

Triangolazioni IVA, non basta la lavorazione dei beni rivenduti per ottenere l'esenzione

La Corte di Giustizia UE, adita dal Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania, è intervenuta con la [sentenza del 26 luglio 2017](#), relativa alla Causa C- 386/16, in materia di **triangolazione comunitaria dell'IVA**, statuendo che, la cessione di beni da parte di un soggetto passivo stabilito in uno stato membro, non è esente da IVA, se, nelle more dell'acquisizione, l'acquirente lo informa che rivenderà a stretto giro i beni ad un altro soggetto sempre stabilito in uno stato membro.

L'esenzione non si applica nemmeno **se il primo acquirente lavora i beni ricevuti**, in una "catena di due successive cessioni", in quanto la trasformazione dei beni non incide sulle condizioni dell'eventuale esenzione della prima cessione.

I due principi appena esposti sono motivati dal fatto che, ai fini dell'IVA imputabile al primo acquirente, non rileva né che il luogo della prima cessione sia in uno Stato membro diverso rispetto a quello in cui è stabilito il primo acquirente, né che sia in altro Stato membro il luogo dell'acquisizione.

La premessa, appena accennata, si basa sull'interpretazione combinata degli artt. 14, 20, 32, 33 e 138 della Direttiva IVA.

Nel caso sottoposto all'esame della CGUE, la rivendita dei beni da parte della prima società acquirente è avvenuta lo stesso giorno o il giorno successivo a quello del loro acquisto.

Le Autorità fiscali lituane hanno, quindi, giustamente, contestato il **regime di esenzione applicato alla prima cessione**, ritenendo che la detassazione prevista per le cessioni intracomunitarie sia applicabile soltanto alla seconda cessione, posta in essere dalla prima società acquirente nei confronti dei propri clienti di altri Paesi membri, e non invece alla prima cessione avente come primo venditore una società lituana.

Nell'altro principio di diritto enunciato, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, una trasformazione dei beni, durante una catena di due successive cessioni, come quella di cui al procedimento principale, sulla base delle istruzioni dell'acquirente intermediario ed effettuata prima del trasporto verso lo Stato membro dell'acquirente finale, non incide sulle condizioni dell'eventuale esenzione della prima cessione, allorché tale trasformazione è posteriore alla prima cessione.

[CGUE, 26 luglio 2017, Sentenza Causa c-386/16](#)

[Impresa agricola](#) [Terreni](#)

Adempimenti telematici trimestrali, niente obbligo per gli agricoltori montani

Esonero dall'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate: quali soggetti possono avvalersi della dispensa? Lo ha chiarito l'**Agenzia delle Entrate** con la [Risoluzione 105/E](#) pubblicata lo scorso venerdì, con la quale il Fisco ha risposto all'interpello posto da una contribuente, **titolare di partita IVA** e proprietaria di **terreni agricoli seminativi e boschivi** che mantiene in buone condizioni agronomiche e ambientali.

È risaputo infatti che in materia di IVA sono stati stabiliti alcuni nuovi adempimenti telematici trimestrali. Taluni soggetti, che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, sono tuttavia **esonerati dall'obbligo della trasmissione**.

*«A parere della scrivente – si legge nella Risoluzione – ai fini dell'individuazione dei soggetti esonerati, è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l'attività agricola e non a quello in cui i soggetti di cui all'[art. 34](#), comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 abbiano il domicilio fiscale». Insomma, perché l'esonero possa essere applicato, è necessario che detti soggetti svolgano la loro attività in terreni «situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine; compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale; facenti parte di comprensori di bonifica montana». Inoltre, l'Agenzia precisa che l'esonero vale anche per chi esercita l'attività in terreni ubicati in misura maggiore al **50% in zone montane**.*

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 luglio 2017, n. 105 E](#)

[Visto di conformità](#)
[Modello IVA TR](#)
[Modello IVA](#)
[Rimborso IVA](#)
[Compensazioni](#)

Compensazioni senza visto, i chiarimenti delle Entrate

Compensazioni, quando senza visto? Alla domanda risponde l'**Agenzia delle Entrate** con la [Risoluzione 103/E](#) pubblicata il 28 luglio scorso, con la quale il Fisco ha risposto ad alcune domande frequenti poste alla luce delle disposizioni del [D.L. n. 50/2017](#).

In particolare, è stato chiesto se il **visto di conformità** vada apposto sul **modello IVA TR** solo al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione del credito per un importo **superiore a 5.000 euro** e se il limite di 5.000 euro per l'apposizione del visto di conformità debba essere calcolato tenendo conto dei **precedenti crediti trimestrali** indicati con utilizzo in compensazione sull'istanza IVA TR, ovvero effettivamente utilizzati.

L'Agenzia ritiene che né **l'istanza di rimborso del credito IVA infrannuale**, né **l'istanza di compensazione per importi pari o inferiori a 5mila euro annui** necessitino del visto. Dunque, *«il visto di conformità è **obbligatorio** se l'istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è **di importo superiore a 5.000 euro annui**, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione»*. Il limite di 5mila euro annui va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti.

Il visto, inoltre, secondo l'Agenzia delle Entrate, **può essere apposto** anche dai **professionisti dipendenti delle società di servizi**, qualora esse siano inquadrabili tra quelle comprese nell'[art. 2 del D.M. 18 febbraio 1999](#).

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 luglio 2017, n. 103/E](#)
[D.L. n. 50/2017](#)
[Art. 2 del D.M. 18 febbraio 1999](#)

ADEMPIMENTI**SID****Fiscalità internazionale****Entro il 21 agosto la comunicazione sullo scambio dei dati internazionali**

Il **21 agosto 2017** scade il **temine per l'invio della comunicazione relativa al 2016**, recante le seguenti informazioni: a) il codice fiscale della Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; b) le informazioni relative alle persone, alle entità e ai conti, fatte salve le deroghe previste nel [D.M. 28 dicembre 2015](#); c) il codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate nella lettera b). Qualora a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale non venga identificato alcun conto oggetto di comunicazione per l'anno di riferimento, la comunicazione annuale è effettuata nella forma di "Comunicazione di assenza di dati da comunicare".

Soggetti interessati

Sono tenute alle comunicazioni le Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione individuate dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 (tra cui banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari di società Poste italiane SPA, limitatamente all'attività svolta dal patrimonio separato BancoPosta, SIM, SGR), fatte salve le eccezioni previste dal Decreto stesso.

I soggetti **obbligati alle comunicazioni** di cui sopra sono tenuti entro il 18 settembre 2017 all'iscrizione in anagrafe tributaria nella sezione "REI FATCA/CRS" del Registro Elettronico degli Indirizzi ("REI") prevista al punto 2.1 lett. c del provvedimento del 10 maggio 2017 prot. n. 90677.

I soggetti già iscritti, alla data del 18 settembre 2017, nella sezione "REI Indagini" con codice operatore 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20 hanno facoltà di non effettuare la comunicazione di cui al punto precedente, intendendosi in tal caso confermata, per la sezione "REI FATCA/CRS", la casella di posta elettronica certificata già presente, alla data, nella sezione "REI Indagini".

Cosa va comunicato

I soggetti di cui sopra effettuano le comunicazioni annuali, recanti le seguenti **informazioni**:

- il codice fiscale della Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

GIUFFRÈ | COMMERCIALISTI

- le informazioni di cui all'[art. 3](#) del D.M. 28 dicembre 2015 relativi alle persone, alle entità e ai conti ivi indicati, fatte salve le deroghe previste nel Decreto stesso;
- il codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate nella lettera b).

Qualora a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale non venga identificato alcun conto oggetto di comunicazione per l'anno di riferimento, la comunicazione annuale è effettuata dai soggetti interessati nella forma di "Comunicazione di assenza di dati da comunicare".

I soggetti interessati trasmettono i file contenenti i dati di cui sopra utilizzando l'infrastruttura informatica S.I.D. secondo le modalità indicate nei punti 5 ("Modalità di comunicazione") e 6 ("Predisposizione del file da trasmettere") del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del [25 marzo 2013, prot. n. 37561](#) intitolato "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari".

Nella predisposizione dei file, devono essere rispettate le specifiche prescrizioni, stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Termine di presentazione

La comunicazione annuale è trasmessa, per ciascun anno oggetto di comunicazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo, e include le giurisdizioni oggetto di comunicazione secondo la tempistica indicata nell'allegato "C" del [D.M. 28 dicembre 2015](#).

La comunicazione annuale relativa all'anno 2016 è trasmessa dai soggetti interessati entro il 21 agosto 2017.

GUIDE OPERATIVE

[IVA](#)[Comunicazione dati IVA](#)[Modello IVA](#)[Fattura](#)**Le sanzioni per omessa tardiva o errata comunicazione IVA fatture***di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia*

Il [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° dicembre 2016, n. 225](#) ha introdotto dal 1° gennaio 2017, **il nuovo adempimento della comunicazione telematica trimestrale** obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA.

Naturalmente il Decreto legge ha altresì determinato gli aspetti sanzionatori legati alla loro eventuale violazione precisamente:

- **per omessa, tardiva o errata comunicazione IVA fatture 2017**, la sanzione minima è di 2 euro a fattura con un massimo di 1.000 euro a trimestre: se la comunicazione corretta è trasmessa entro i **successivi 15 giorni** dopo la scadenza la sanzione minima scende a 1 euro a fattura con un massimo di 500 euro a trimestre
- **per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche** la sanzione amministrativa va da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà

se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Con [Circolare n. 104/E del 28 luglio 2017](#), l'Agenzia dell'Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso ai fini della regolarizzazione delle suddette violazioni.

La disciplina sanzionatoria ha natura amministrativo-tributaria, pertanto, in assenza di una deroga espressa, ad essa risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'[art. 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472](#).

Ravvedimento per le comunicazioni dei dati delle fatture

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture si applicano le regole ordinarie, quindi la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) e applicando alla sanzione di cui all'[art.11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997](#) le riduzioni previste dall'[art. 13, comma 1](#), lett. a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Ad esempio, in caso di errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative al primo trimestre del 2017, con scadenza entro il 16 settembre 2017, se il contribuente effettua il ravvedimento in data 3 novembre 2017 deve nuovamente assolvere all'obbligo comunicativo e versare euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9, ai sensi dell'[art. 13, comma 1, lett. a-bis del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472](#)).

Attenzione: il ravvedimento è possibile salva la notifica degli atti di accertamento.

Ravvedimento per le Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un adempimento che, è diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, ma è, comunque, propedeutico allo stesso.

Pertanto, in tema di ravvedimento della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, si applicano le regole ordinarie dettate dall'[art. 13, comma 1](#), lett. a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 472 del 1997.

In particolare, fermo il versamento della sanzione di cui all'[art.11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997](#), eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga **prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA**, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.

Mentre tale obbligo di invio non sussiste se la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione.

I comportamenti possibili **sono due**:

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

1. se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all'[art.11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997](#), eventualmente ridotta;
2. se con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all'[art. 5](#) del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta ai sensi [art. 13, comma 1](#), lett. a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché quella di cui [art.11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997](#), da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Esempio in caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2017 (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017).

Se il ravvedimento avviene **in data**:

- **31 luglio 2017**, deve essere assolto l'obbligo comunicativo e versare euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9, ai sensi dell'[art. 13, comma 1](#), lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- **10 settembre 2018**, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve versare solo euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8, ai sensi dell'[art. 13, comma 1](#), lett. b), del D.Lgs. n. 472 del 1997);
- **10 settembre 2018**, se nella dichiarazione IVA 2018 non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve presentare la dichiarazione integrativa versando la relativa sanzione (cfr., sul punto, [Circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016](#)) cui si aggiunge quella di euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7, ai sensi dell' sensi [art. 13, comma 1](#), lett. b-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997).

La Circolare per i clienti

31 agosto 2017

Anteprima

Split payment, ancora correzioni agli elenchi	pag. 2
Sisma, esenzione al 100% per il triennio 2017-2019	pag. 2
Calcolo ACE, novità in G.U.	pag. 3
Sviluppo del Mezzogiorno, le novità in Gazzetta	pag. 3
Le imposte accreditabili in Italia sono anche quelle assolte in altri paesi	pag. 4
Reverse charge, non si applica al collaudo degli impianti a terra	pag. 5
Camere di Commercio, riforma al via	pag. 5
Controversie tributarie, la domanda di definizione agevolata si fa on-line	pag. 6
Derivazione rafforzata, ok ai soggetti OIC	pag. 6
Alloggio sociale e credito di imposta, il Decreto in G.U.	pag. 7

Adempimenti

Omessa presentazione dichiarazione IMU 2017: possibile ravvedersi entro il 28 settembre	pag. 8
---	--------

Guide operative

Gli aspetti generali degli Enti del Terzo Settore	pag. 10
---	---------

FISCO

[Split payment
IVA](#)**Split payment, ancora correzioni agli elenchi**

Ancora modifiche per gli elenchi dello **split payment**. Il **Dipartimento delle Finanze** ha pubblicato, lo scorso 4 agosto, le **rettifiche agli elenchi definitivi per il 2017** delle **società controllate da pubbliche amministrazioni**, nei cui confronti va applicato il meccanismo contabile della scissione dei pagamenti.

Le **rettifiche** sono state approvate dopo alcune **segnalazioni** pervenute dopo la pubblicazione degli elenchi, il 26 luglio scorso. In particolare, si tratta dell'elenco relativo alle società controllate di diritto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e dell'elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, dalle provincie e dalle città metropolitane, dai comuni e dalle unioni di comuni.

Si tratta comunque di correzioni minimali: il Dipartimento delle Finanze ha infatti provveduto ad escludere dagli elenchi **sette società** per le quali è stato accertato, sulla base della documentazione pervenuta, la **mancaza dei requisiti** per l'applicazione della normativa sulla scissione dei pagamenti; sono quindi state incluse altre **dodici società** per le quali è stata invece accertata la sussistenza di tali requisiti.

Vengono quindi confermati invariati gli altri elenchi definitivi già lo scorso 26 luglio: quello delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana e quello delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime.

[Elenco 4 definitivo rettificato delle Società controllate Enti Locali 04 agosto 2017](#)

[Elenco 2 definitivo rettificato Società controllate diritto PDC Ministeri 04 agosto 2017](#)

[Calamità pubbliche
IRAP](#)**Sisma, esenzione al 100% per il triennio 2017/2019**

Esenzione al 100% per le zone del Centro Italia colpite dal **terremoto del 24 agosto 2016**: il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato che per il **triennio 2017/2019** è prevista

GIUFFRÈ | COMMERCIALISTI

16

la totale **esclusione da tasse e contributi**: «*si conferma che la fruizione dei benefici previsti dalla normativa potrà avvenire, per ciascun destinatario, nella misura del 100% per ogni singola annualità*», conferma il Ministero, che ha recentemente pubblicato la [Circolare n. 4/2017](#), con la quale ha definito le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni: esse possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 e sino alle ore 12:00 del 6 novembre 2017 (il modello di istanza è allegato alla Circolare). Dovranno essere presentate in via esclusivamente telematica, firmate digitalmente, tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione “ZFU sisma Centro Italia” del sito Internet del Ministero.

Le **agevolazioni** sono molteplici. Le imprese possono infatti beneficiare dell'**esenzione delle imposte sui redditi** per il reddito derivante dall'attività svolta all'interno di una “zona franca”; l'**esenzione IRAP** per il 2017 ed il 2018 fino a 300mila euro; l'esenzione dall'Imposta municipale propria per gli immobili nella “zona franca urbana” per i due anni 2017 e 2018; infine, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Tali agevolazioni sono destinate alle imprese che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella “zona franca urbana” di riferimento.

[Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare 4 agosto 2017, n. 99473](#)

ACE
Modello Unico società di persone
Modello Unico società di capitali
Patrimonio netto

Calcolo ACE, novità in G.U.

Sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 187) è stato pubblicato il testo del [Decreto 3 agosto 2017](#) contenente le revisioni in merito all'aiuto alla crescita economica. Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall'[art. 13](#), comma 1, del D.L. n. 244/2016, definendo gli effetti conseguenti all'applicazione dei **nuovi OIC**.

Le regole in vigore fino al 2015 sono state con il tempo sostituite, passando da un **calcolo ACE semplificato** ad uno che fa riferimento alle regole di calcolo previste per i soggetti IRES in merito ad incrementi e decrementi. Il legislatore, infatti, aveva previsto i criteri generali di calcolo, secondo i quali la base ACE è determinata dalla differenza tra patrimonio netto 2015 e netto 2010 e dalla componente rappresentata dagli incrementi netti registrati dal 1° gennaio 2016.

In merito al **patrimonio netto**, il decreto specifica che: «*Il capitale proprio esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio*» (art. 4).

Rileva esclusivamente lo stock patrimoniale positivo, quando, cioè, il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 sia superiore al patrimonio netto al 31 dicembre 2010. Qualora fosse invece negativo, assumerebbe valore zero.

Altro aspetto osservato è che il **calcolo della base ACE** avviene aggiungendo alla differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 il saldo tra incrementi e decrementi.

[Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 3 agosto 2017](#)
[Art. 13, comma 1, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#)

Credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno

Sviluppo del Mezzogiorno, le novità in Gazzetta

Sulla Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 188) è stato pubblicato il testo della **Legge 3 agosto 2017, n. 123**, legge di conversione del [D.L. 20 giugno 2017](#), n. 91 recante **disposizioni per la crescita economica del Mezzogiorno**.

Sono **state confermate le misure di carattere fiscale** che già nella versione originale del testo erano previste, apportando tuttavia alcune modifiche.

Vengono confermate le Zes, le **Zone economiche speciali** che potranno godere di particolari benefici fiscali per le attività economiche ivi presenti (o che intenderanno insediarsi). Le regioni potranno proporre l'istituzione di una Zes per proporre il rilancio di un'area determinata del territorio. Una delle modifiche approvate e confluite nella conversione in legge del decreto è quella che prevede la possibilità di istituire delle Zes interregionali.

Tra i benefici fiscali a favore delle imprese, va segnalato che è stata **prorogata l'agevolazione per l'acquisto di beni strumentali nuovi** nel Mezzogiorno fino al 31 dicembre 2020. Per poter fruire delle agevolazioni fiscali, le imprese dovranno mantenere la loro attività nella Zes per sette anni (almeno, in origine erano previsti cinque anni) e non devono essere né in liquidazione, né in scioglimento. Si legge nel testo: *«In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta [...] è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro»* (art. 5).

Sono stati anche prorogati i termini per l'effettuazione degli investimenti legati all'**iperammortamento**. L'agevolazione si applicherà agli investimenti effettuati entro il **30 settembre 2018** (precedentemente era previsto il 31 luglio dello stesso anno) purché alla data del 31 dicembre 2017 l'ordine di acquisto dei beni sia stato accettato dal venditore e l'acconto sia stato pagato nella misura di almeno il 20%.

[D.L. 20 giugno 2017, n. 91](#)

Fiscalità internazionale

Le imposte accreditabili in Italia sono anche quelle assolte in altri paesi

«Le imposte estere accreditabili in Italia, in caso di imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti dalla società controllata non residente ai sensi dell'[art. 167](#), comma 1, del T.U.I.R., consistono non solo nelle imposte pagate dalla medesima nel proprio Stato di residenza ma anche in quelle assolte in altri Paesi esteri, nella misura in cui le stesse siano rimaste effettivamente a carico della CFC». Così l'Agenzia delle Entrate, con la [Risoluzione 112/E](#), con la quale ha risposto all'interpello posto da una società che detiene una **partecipazione totalitaria in un'altra società**, residente ad Hong Kong e svolgente le funzioni di distributore di prodotti nel territorio asiatico.

Il **quesito** posto all'Agenzia delle Entrate verteva sull'applicabilità o meno del comma 6 dell'[art. 167](#) del T.U.I.R. nel caso di imposte pagate da una Cfc in un paese diverso dallo stato o dal territorio di residenza o di localizzazione. Le **Entrate** hanno precisato che «l'[art. 167](#), comma 6, del T.U.I.R. dispone che i redditi di una società estera, imputati al socio controllante residente ai sensi della disciplina CFC, sono assoggettati a **tassazione separata** con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del contribuente italiano e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società; stabilisce, inoltre, che "dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'[art. 165](#), le imposte pagate all'estero a titolo definitivo". Ai fini della determinazione delle imposte estere accreditabili, bisogna riferirsi alle disposizioni generali in materia di foreign tax credit.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 11 agosto 2017 n. 112/E](#)
[Art. 167, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

Reverse charge

IVA

Reverse charge, non si applica al collaudo degli impianti a terra

L'inversione contabile non si applica all'attività di verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private da parte di soggetti abilitati dal Ministero delle attività produttive. Così afferma l'Agenzia delle Entrate con la [Risoluzione 111/E dell'11 agosto 2017](#) in risposta ad un interpello.

L'Agenzia delle Entrate ha concordato con la soluzione prospettata dal contribuente, che applica il codice attività 71.20.21 **Ateco** 2007; codice che non prevede attività di manutenzione o di riparazione. La società istante riteneva che la prestazione di verifica non costituisse un'attività di manutenzione, non potendo l'istante *intervenire sugli impianti, ma solo verificare che gli stessi siano fatti a "regola d'arte"*. «Ciò perché, in caso fossero necessari interventi, sarà una società di manutenzione ad operare sugli impianti stessi».

Secondo le Entrate, considerato che il codice utilizzato non compare nell'elenco riportato dalla Circolare 14/2015, è da escludersi l'applicazione del **reverse charge** al caso in esame,

qualora l'attività svolta si limiti alla sola certificazione della corrispondenza degli impianti alla normativa, senza quindi interventi di manutenzione degli impianti. Scrive infatti l'**Agenzia**: «è *parere della scrivente che la soluzione proposta dall'istante sia condivisibile nella misura in cui l'attività svolta dallo stesso si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici in oggetto alla specifica normativa di settore e prescinde dall'effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti stessi*».

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 11 agosto 2017, n. 111/E](#)

Registro delle imprese

Camere di Commercio, riforma al via

L'8 agosto 2017 è stato firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico il decreto che **rimforma e riordina le Camere di Commercio italiane**, che passano **da 95 a 60**; parimenti, le Aziende speciali passano da 96 a 58. In ogni caso, è salvaguardata la presenza di una Camera di Commercio almeno in ogni regione.

«Il decreto razionalizza e rende più efficiente l'intero settore - ha spiegato il Ministro Calenda-. Si è giunti a compimento di un percorso avviato nel 2016 sulla base della proposta di Unioncamere che ha come risultato un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole Camere di Commercio. La riforma porterà risparmi importanti, una più razionale riallocazione del personale, maggiori servizi alle imprese e una rimodulazione dell'offerta anche in relazione alle opportunità del piano Industria 4.0».

Il Ministero afferma che, tramite dei **commissari ad acta**, sarà agevolata l'istituzione delle nuove Camere di Commercio derivanti dagli accorpamenti previsti dal Piano di riordino.

Per Ivan Lo Bello, **presidente di Unioncamere**, *«questo è un passaggio storico che consente di dare alla luce un nuovo sistema camerale in grado di supportare il processo di ammodernamento in corso nel nostro tessuto produttivo. Dopo questa fase di razionalizzazione, è ora il momento di guardare al futuro. Le nuove Camere di commercio sono pronte ad impegnarsi sui nuovi temi che riguardano le nuove frontiere dello sviluppo per le imprese ed il Paese».*

[MISE, Decreto 8 agosto 2017](#)

Contenzioso tributario

Cartelle esattoriali

Rateazione

Controversie tributarie, la domanda di definizione agevolata si fa on-line

La **domanda di definizione agevolata** delle controversie tributarie nelle quali è parte l'Agenzia delle Entrate si può **mandare anche on-line**, tramite i servizi telematici predisposti dalla stessa Agenzia: è infatti disponibile, sul sito istituzionale delle Entrate, l'applicazione

“DCT” che consente di compilare e trasmettere online l’istanza per definire le liti fiscali (le istruzioni si trovano sul sito, seguendo il percorso “Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Definizione agevolata liti pendenti).

L’invio della domanda sarà subordinato all’accesso alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline; bisognerà quindi segnare sul calendario il **termine ultimo del 2 ottobre 2017**, entro il quale i contribuenti interessati dovranno trasmettere la domanda e **pagare l’intero importo agevolato o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai duemila euro**. Qualora non ci siano somme da pagare, la definizione si perfezionerà semplicemente con l’invio telematico della domanda.

Possono essere definite soltanto le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio (anche quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio). **Sono escluse le liti di valore indeterminabile** e quelle che concernono il rifiuto alla restituzione dei tributi.

Va ricordato che il contribuente dovrà presentare telematicamente una domanda di definizione per ogni controversia tributaria autonoma, relativa al singolo atto impugnato.

IAS/FRS

Bilancio d’esercizio

Bilancio approvazione e deposito

Organismo italiano di contabilità

Derivazione rafforzata, ok ai soggetti OIC

Il Dipartimento dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il testo del [D.M. 3 agosto 2017](#), con il quale sono state apportate alcune modifiche al [D.M. 8 giugno 2011](#), estendendo anche **ai soggetti OIC** diversi dalle microimprese che redigono il bilancio in base al codice civile il cosiddetto principio di derivazione rafforzata, già previsto per i soggetti IAS.

La **relazione illustrativa** allegata al testo del Decreto spiega che l’art. 1 del decreto pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze è “*volto a chiarire che la rilevanza fiscale, ai fini IRES ed IRAP, dei componenti imputati direttamente a patrimonio o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo per i quali non è mai prevista l’imputazione a conto economico, è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura. In tal modo, si è inteso precisare che, al fine di individuare il corretto regime fiscale di un determinato componente di reddito, in assenza dell’imputazione a conto economico, è necessario indagarne la natura. A tal fine, vanno, in primo luogo, analizzate le indicazioni contenute nello IAS/IFRS di riferimento e, nel caso in cui non vi siano informazioni sulla natura del componente, in accordo con le indicazioni contenute nello IAS 8, è possibile far riferimento al corrispondente principio contabile nazionale*”.

[Ministero Economia e Finanze, D.M. 3 agosto 2017](#)

[D.M. 8 giugno 2011](#)

[Locazione](#)
[Locazione a canone concordato](#)
[Registrazione contratti di locazione](#)
[IRAP](#)

Alloggio sociale e credito di imposta, il decreto in G.U.

Con il [Decreto Ministeriale del 21 giugno 2017](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto (Serie Ufficiale n. 183), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito le **modalità** con le quali è possibile **riscattare l'alloggio sociale** da parte dell'inquilino delle case popolari, e come è possibile ottenere il credito di imposta previsto per chi vende l'immobile. In tal modo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti disciplina le clausole dei contratti di locazione ed il riscatto delle unità immobiliari.

Osservando l'aspetto del credito di imposta, all'art. 6 del decreto il Ministero ha affermato che *«ai fini delle imposte sui redditi, il credito d'imposta [...] è determinato applicando alle quote di canone di locazione imputate in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio, percepite nei periodi di imposta antecedenti all'esercizio del diritto di riscatto, l'aliquota [IRES] pro tempore vigente»*. Ai fini IRAP, allo stesso modo, bisognerà calcolare l'ammontare del credito applicando alle medesime quote l'aliquota IRAP vigente.

Tali crediti potranno essere utilizzati, rispettivamente, *«in diminuzione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d'imposta in cui è stipulato il contratto di vendita dell'unità immobiliare; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte degli stessi, l'ammontare residuo potrà essere riportato ed utilizzato, senza alcun limite temporale, nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi»*.

[Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 21 giugno 2017](#)

ADEMPIMENTI[Dichiarazione IMU](#)[Dichiarazione IMU TASI ENC](#)[IMU](#)[TASI](#)[Ravvedimento operoso](#)**Omessa presentazione dichiarazione IMU 2017:****possibile ravvedersi entro il 28 settembre**

La **dichiarazione IMU**, valida anche agli effetti della **TASI**, deve essere presentata, nei casi previsti dalla normativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sorge il presupposto impositivo e, successivamente, solo quando si verificano variazioni che comportano una diversa imposta dovuta.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione IMU/TASI nei termini, è possibile sanare l'omissione presentandola "**tardivamente**" **entro il 28 settembre 2017** e, qualora il contribuente non presenti la dichiarazione nemmeno entro tale scadenza, la dichiarazione sarà configurata come omessa e non sarà più possibile sanare l'omissione con la conseguenza di vedersi accollare l'irrogazione della sanzione piena.

In caso di **ravvedimento** operano le seguenti riduzioni:

1. **01 ottobre** del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni;
2. **01 agosto** del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
3. **01 ottobre** del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con un ritardo non superiore ai 90 giorni.

L'[art. 13](#) co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 472/97 conferma che, nel caso della **dichiarazione omessa**, può essere utilizzato l'istituto del ravvedimento operoso entro 90 giorni dal termine di scadenza, versando le sanzioni ridotte a 1/10 del minimo.

Nota bene: la sanzione può essere ridotta sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Dalla lettura della [Circolare n. 1 del 29 aprile 2013](#) del Ministero dell'Economia e Finanze sembrerebbe che il ravvedimento, in caso di omessa dichiarazione, sia ammesso solo entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, sia per la dichiarazione che deve essere inviata per la prima volta (quando sorge il presupposto impositivo) sia per quella che va presentata in occasione variazioni intervenute nell'immobile che determino una variazione nel pagamento dell'imposta.

Decorsi i 90 giorni, non sarebbe più possibile fruire del **ravvedimento operoso**, salvo che il regolamento comunale abbia deciso di dare un diverso termine.

Nota bene: Il ravvedimento operoso prevede la possibilità di **ulteriore ravvedimento fino a due e cinque anni** noto come "ravvedimento lunghissimo", ma solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate pertanto non può applicarsi ai tributi locali come IMU e TASI.

Naturalmente l'omissione viene sanata:

1. con la presentazione della dichiarazione ed il pagamento dell'imposta, degli interessi legali e della sanzione da omessa dichiarazione ridotta a 1/10 del minimo;
2. con la presentazione della sola dichiarazione unitamente al versamento della sanzione ridotta quando l'imposta risulti comunque pagata.

Nota bene: è opportuno indicare **nello spazio annotazioni** presente del modello IMU, che si tratta di **ravvedimento operoso per tardiva presentazione** della dichiarazione e, per il versamento effettuato in ritardo, l'indicazione della ripartizione dell'importo totale tra imposta, sanzione ed interessi.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione IMU, unitamente agli eventuali allegati o modelli aggiuntivi, può essere:

- consegnata direttamente al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati; il comune deve rilasciarne apposita ricevuta;
- spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del comune competente, riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione IMU 20_ _" (o "Dichiarazione TASI 20_ _"), con l'indicazione dell'anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale;
- spedita tramite posta elettronica certificata (PEC).

GUIDE OPERATIVE

[Cinque per mille](#)

[ONLUS](#)

[Associazioni e società sportive dilettantistiche](#)

[Volontariato](#)

Gli aspetti generali degli Enti del Terzo Settore

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 il [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#) noto come Codice del Terzo Settore, in vigore dal 3 agosto 2017, che riordina la disciplina civilistica e fiscale del mondo no-profit.

Ambito soggettivo

Sono **enti del Terzo settore** le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Non fanno parte invece degli enti del Terzo settore;

GIUFFRÈ | COMMERCIALISTI

1. le amministrazioni;
2. le formazioni e le associazioni politiche;
3. i sindacati;
4. le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
5. le associazioni di datori di lavoro;
6. gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile.

Sono inoltre **esclusi** dall'ambito di applicazione i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Ambito oggettivo

Gli enti del Terzo settore, devono esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non devono avere scopo di lucro.

Sono considerate **attività di interesse generale**, le attività aventi ad oggetto l'esercizio:

1. interventi e servizi sociali;
2. interventi e prestazioni sanitarie;
3. prestazioni socio-sanitarie;
4. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
5. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
6. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
7. formazione universitaria e post-universitaria;
8. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
9. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse;
10. radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
11. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
12. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

13. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
14. cooperazione allo sviluppo;
15. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
16. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
17. alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
18. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
19. agricoltura sociale;
20. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
21. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
22. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
23. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;
24. cura di procedure di adozione internazionale;
25. protezione civile;
26. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, è previsto che il patrimonio residuo sia devoluto, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Registro unico Nazionale del Terzo settore

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

Gli enti del Terzo settore devono essere iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e devono indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Nota bene: gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono obbligati ad iscriversi nel registro delle imprese oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Ogni Ente del Terzo settore deve contenere nella denominazione sociale, in qualunque modo essa sia formata, l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS

Obblighi contabili

Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio (in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore) formato dai seguenti documenti:

1. stato patrimoniale;
2. rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente;
3. relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Se l'ente esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, allora sarà obbligato a tenere le scritture contabili di cui all'[art. 2214](#) del c.c..

In tal caso il bilancio deve essere redatto e depositato presso il registro delle imprese il bilancio a seconda dei casi, ai sensi degli artt. [2423](#) e seguenti, [2435-bis](#) o [2435-ter](#) del c.c.

Gli enti del Terzo settore che non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Regime fiscale degli enti del Terzo Settore

Le attività di interesse generale sono considerate di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.

Sono considerate non commerciali altresì le seguenti attività:

- le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale; se svolte direttamente dagli enti che svolgano tali attività come finalità principale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;
- le attività di ricerca scientifica affidate dagli enti ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal [D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135](#);

- l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.

Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore:

- le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi;
- i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività.

Sono considerate attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

Con il nuovo testo unico sono state previste inoltre **agevolazioni in materia di imposte indirette** (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) nonché **in materia di tributi locali**.